



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

VERBALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'ASL AL E LE OO.SS. E RSU DEL COMPARTO

Preso atto dell'accordo relativo al Regolamento Orario di Lavoro sottoscritto in data 27/06/2019 art. 6 comma 3;
Preso atto dell'accordo sottoscritto in data 23/09/2019;
Preso atto della Sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Lavoro n. 01505/21 del 25.01.2021;

Dato atto che la Sentenza citata ha stabilito il principio di diritto da applicarsi nei confronti del personale turnista che presta servizio in giorno festivo infrasettimanale:

"l'indennità prevista dall'articolo 44 commi 3 e 12 del CCNL 01.09.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto riconosciuto al lavoratore dall'articolo 9 del CCNL 20.09.2001 di godere di riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".

La Cassazione sottolinea che l'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali e, solo in alternativa, il trattamento economico per lavoro straordinario.

Precisato che il principio espresso dalla Corte di Cassazione è meritevole di attenzione, in quanto rappresenta un pronunciamento di una Alta Corte che può indirizzare sentenze future ma che, secondo l'ordinamento italiano, trattandosi di sentenza della Sezione Lavoro, non trova immediata esecuzione se non nei confronti dei soggetti direttamente interessati.

Considerato che nel computo del cartellino mensile di presenza il giorno festivo infrasettimanale è teoricamente considerato come giorno "non lavorativo".

le parti concordano quanto segue:


A decorrere dall'1.1.2021 il dipendente che per effetto dell'articolazione dei turni è tenuto a prestare la propria attività in tale giorno matura un'eccedenza oraria pari alle ore lavorate che, se non utilizzate per compensazioni orarie, risulteranno come saldo positivo: in tal caso le ore potranno essere oggetto di recupero o di pagamento secondo le regole contrattuali che disciplinano tale istituto.


Alessandria li 18/03/2020 2021


PARTE PUBBLICA



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco ARENA


CISL FP Aut 5 Pad
NURSINTORUP
FIORAL
PARTE SINDACALE

CISL FP 

FIALS 

CISL FP 

UILFPL 

UILFPL 

UILFPL 